

## **DELIBERA N. 9/08/CSP**

**Archiviazione per intervenuta oblazione del procedimento Dicam/n.1588/fb a carico della società Primantenna s.r.l. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Primantenna”) articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177**

### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 10 agosto 2007 (CONT.94/07/DICAM/N°PROC.1588/FB), notificato in data 28 agosto 2007, con il quale veniva contestato alla società Primantenna S.r.l., con sede in Rivoli (TO), via Carlo Leone n. 2/a, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Primantenna*”, la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 25 settembre 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0057151 del 26 settembre 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte, dopo aver attivato un procedimento nei confronti di “*Primantenna*” per la trasmissione di un programma analogo a quelli oggetto della contestazione 94/07/DICAM/N°PROC.1588/FB, non ha ravvisato in essa elementi tali da configurare violazione della normativa in materia di programmazione radiotelevisiva;

- l'emittente, ancor prima di aver ricevuto l'atto di contestazione di cui sopra, ha sospeso la messa in onda di qualsiasi programma e pubblicità con immagini di nudo;

UDITA la parte in audizione in data 24 ottobre 2007, nel corso della quale il legale rappresentante della società Primantenna S.r.l., nel riportarsi integralmente alle argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha rappresentato, in particolare, che la stessa non ha inteso violare le vigenti disposizioni in materia di programmazione televisiva ed ha disposto la sospensione della trasmissione di programmi analoghi a quelli oggetto della contestazione in esame dal maggio del 2007.

VISTA la nota del 29 ottobre 2007, pervenuta in data 6 novembre 2007 (prot. n. 0066003), con cui la società Primantenna S.r.l. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 25 ottobre 2007, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

#### DELIBERA

L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 16 gennaio 2008

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti